

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO
IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 214
"PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ANNO 2010**

1. OBIETTIVO

Con il presente Avviso Pubblico, la Provincia di Reggio Emilia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano intendono dare attuazione alla **Misura 214 "Pagamenti Agroambientali"** del P.S.R. 2007-2013, che persegue l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli, promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

2. OBIETTIVI SPECIFICI

Con il presente avviso pubblico vengono attivate le seguenti Azioni della Misura 214:

Azione 1 "Produzione integrata"

Azione 2 "Produzione biologica"

Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque"

Azione 4 "Incremento della sostanza organica"

Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone a rischio di abbandono"

Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone minacciate di erosione"

Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva"

Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio"

Azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

La "Domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è unica anche se riferita a più Azioni.

3. BENEFICIARI

Possono presentare domanda, gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai Pagamenti Agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende agricole", in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate con il presente avviso pubblico.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED IMPEGNI

Per beneficiare dei Pagamenti Agroambientali i richiedenti devono, per l'intero "periodo di impegno", possedere e rispettare i requisiti, le condizioni prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative della Misura 214".

Per il dettaglio dei requisiti, delle condizioni di accesso e degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R.;
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214";
- alle prescrizioni previste per la Misura 214 nel P.O. Asse 2;

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento:

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno),
- per le UBA:
 - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
 - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5 si farà riferimento alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

Periodo di durata degli impegni:

QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

DECENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 9

VENTENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 10

4.1) Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa

di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi. Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi
 - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I beneficiari dei sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 che non presenteranno, ovvero per i quali non sarà stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007-2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

4.2) Condizionalità

I beneficiari di Pagamenti Agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

5. AREE DI APPLICAZIONE

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del P.S.R. 2007-2013 e nel P.R.I.P.

Le aree preferenziali, alle quali sono riconosciuti specifici livelli di priorità per l'attribuzione degli aiuti, sono individuate nel PRIP. Tra le aree preferenziali le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) hanno un livello di priorità assoluta per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 e 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nel P.R.I.P., alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative" e nell' ALLEGATO N. 2 del presente avviso pubblico.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della

normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007 che in particolare alla Tabella E include gli interventi attuativi della Misura 214 fra quelli che non determinano incidenze negative significative sui siti di Rete natura 2000. Pertanto gli stessi non sono soggetti nè a procedura di prevalutazione nè a quella di valutazione di incidenza, salvo che le Misure di conservazione specifica o i Piani di gestione dei singoli siti della Rete natura 2000 non lo prevedano espressamente.

Localizzazione delle Azioni come da previsione del PRIP:

L' Azione 1 non si applica nel territorio della Comunità Montana;

Le Azioni 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 si applicano sia nel territorio della Provincia che della Comunità Montana nel rispetto delle limitazioni poste dal PSR.

6. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al pagamento delle domande di "Pagamenti Agroambientali" sulla Misura 214 di cui al presente avviso pubblico ammontano a **€ 1.796.624**.

7. RISERVE FINANZIARIE

Al fine di assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio provinciale, fermo restando le priorità previste dal paragrafo 12 del presente avviso pubblico, sono state definite, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010, le riserve finanziarie da attribuire alla singole Azioni.

AZIONI MISURA 214	%	importo
2	40	718.649
5	4	71.865
6	2	35.932
8	15*	269.494
9	7	125.764
10	2	35.932

* Limitatamente alle seguenti tipologie: B2C - mantenimento di prati polifiti permanenti storicamente presenti, B2D - recupero dei prati di montagna abbandonati, B2E - mantenimento dei prati già realizzati, mantenuti o recuperati con impegni precedenti dell'Azione 8.

8. ENTITÀ DEI PAGAMENTI E CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI EROGABILI PER SUPERFICIE

Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei Pagamenti Agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

La maggiorazione degli importi introdotta nel P.S.R. 2007-2013 per determinate Azioni della Misura 214 (Azioni 1, 2, 8 e 9) nelle superfici ricadenti nelle aree Rete Natura 2000, è applicabile unicamente alle domande di pagamento per le quali l'originaria domanda di aiuto sia stata presentata in momenti successivi all'introduzione della stessa maggiorazione.

In annualità successive a quella di assunzione dell'impegno la corresponsione dei sostegni farà riferimento all'entità dei pagamenti dovuta in base alle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto e della decisione individuale di concessione del sostegno.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 dell'art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata +zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.

Demarcazione tra le misure agroambientali e altri regimi di sostegni

Per la demarcazione tra le Misure Agroambientali e altri regimi di sostegni si rimanda al paragrafo 9 bis) del Programma Operativo della Misura 214.

9. CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E MODULAZIONI

I Pagamenti Agroambientali relativi alla Azione Produzione Integrata (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza". La presente Azione è inoltre applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle Azioni 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" o 4 "Incremento della sostanza organica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 1 "Produzione Integrata" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni delle Azioni 3 e 4 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

I Pagamenti Agroambientali relativi alla Azione Produzione Biologica (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza" che con la 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti. La presente Azione è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" ed è inoltre applicabile anche in concomitanza con gli impegni di cui all'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 3 e dell'Azione 5 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 " Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali".

10. IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE U.B.A.

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno devono essere conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch'esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento al D.M. MIPAF 05/05/2006 recante disposizioni per la gestione dell'Anagrafe Equina.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE "DOMANDE DI AIUTO" PER L'ASSUNZIONE INIZIALE DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI

Le domande relative alla Misura 214 potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;

2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.)
Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (l.r. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Per le domande relative ad impegni aventi ad oggetto particelle agricole che ricadono in territori di più Amministrazioni si rimanda al paragrafo 12.A) "Competenza" del presente avviso pubblico per l'individuazione dell'Amministrazione competente a ricevere ed istruire le domande stesse .

Presentazione

La domanda di "Pagamenti Agroambientali" relativa alla Misura 214 (e le eventuali rettifiche) potrà essere presentata **dal 29 ottobre 2010 fino al 15 dicembre 2010**, periodo definito con Determinazione n°11539 del 19/10/2010 del Direttore della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

I suddetti termini saranno pubblicati sul sito internet della Provincia www.provincia.re.it e sul sito internet della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano: www.comunita-montana.re.it.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, definite nella procedura operativa approvata da AG.R.E.A. con determinazione del Direttore n. 4355 del 18 Aprile 2008, integrata dalla determinazione n. 7512 del 27/06/2008 e aggiornata con determinazione n. 186 del 14/05/2009:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda è presentata ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. **Agli effetti della data di presentazione della domanda compilata dal CAA fa fede la data del protocollo di sistema SOP di AGREA apposto dal CAA alla domanda.**

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti). La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal

CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, ai fini dell'avvio dei procedimenti istruttori e dei relativi procedimenti amministrativi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del presente avviso pubblico, in relazione alla rispettiva competenza:

- al Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE),
- alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via Dei Partigiani, 10- Castelnuovo ne' Monti (RE).

I CAA potranno trasmettere domande all' Amministrazione competente solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Amministrazione competente di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande **non** potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del presente avviso pubblico.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE : tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come **“Utente Internet”** per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, entro la data di scadenza indicata nel presente avviso pubblico, direttamente, in relazione alla rispettiva competenza:

- al Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE),
- alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via Dei Partigiani, 10 - Castelnuovo ne' Monti (RE),

che provvederanno ad apporre la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

Agli effetti della data di presentazione della domanda, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente che registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione “protocollo manuale”.

Qualora le modalità sopraindicate siano ulteriormente aggiornate da AG.R.E.A. saranno opportunamente pubblicizzate.

Saranno dichiarate **non ricevibili** le domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;

- compilate da Utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”);
- compilate dai CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”);

Il provvedimento di diniego con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'irricevibilità sarà comunicato ai richiedenti. Entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP. Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi **all'Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 527 4940-4970.**

Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un ritardo non superiore a 25 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dall'eventuale proroga.

In caso di ritardo sarà applicata una riduzione dell'Indennità pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato, come previsto nell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 796/2004; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di “Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco”.

Le “domande di aiuto” non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni, pertanto i beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Nel caso in cui soggetti che hanno ottenuto la concessione del sostegno non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),
- né idonea istanza di rinuncia all'impegno,

fatte salve le verifiche dell'ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell'impegno, la “domanda di aiuto” manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se

l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie. Tale tetto di spesa (per le Azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell'aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto, salvo i casi specificamente contemplati dal PSR e dai documenti attuativi regionali.

Le "domande di aiuto" per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).

Si ammettono quali uniche eccezioni la presentazione di domande di nuovi impegni per Azioni 3 o 4 in particelle già impegnate per l'Azione 1 e la presentazione di domande per la sola Azione 3 in particelle già impegnate per l'Azione 2. In entrambi i casi devono ricorrere le seguenti condizioni:

- le Azioni 3 o 4 sono singolarmente attivabili;
- le Azioni 1 o 2 sono al momento attivate singolarmente non in abbinamento con le Azioni 3 o 4.

Per superfici oggetto di impegni in scadenza nell'anno solare 2011 la cui relativa "ultima" domanda di pagamento sia stata presentata con riferimento alla campagna di raccolta delle domande del 2010, si ritiene di poter ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1 gennaio 2011. Relativamente a dette domande, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Per le sole Azioni 1 e 2, unicamente in relazione all'attivazione di specifici bandi provinciali di assunzione di nuovi impegni:

- le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere territoriale" possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima della emanazione dei

bandi provinciali e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;

- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere colturale" non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti colturali (vedi successivo paragrafo 10 – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal Programma Operativo di Misura, nel limite di quanto disposto dall'art. 45 del Reg. (CE) 1975/2006.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "Pagamenti Agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

Non sono finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

A) Competenza

La "Domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel presente bando, per le seguenti tipologie:

- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso;

b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi :

- Azioni 1 e/o Azione 2;
- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), verrà individuata un' Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate". AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le Azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso. I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita **comunicazione di avvio di procedimento**. AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque **unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti**.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio e alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

B) Istruttoria

L'Amministrazione competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare le condizioni ed i requisiti di ammissibilità agli aiuti previsti per le Azioni della Misura 214 attivate dal presente avviso pubblico.

Per la Provincia di Reggio Emilia:

- la struttura preposta all'istruttoria delle domande di competenza è il Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia;
- il responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Mercati, Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientali e Forestali;
- per informazioni è possibile rivolgersi al funzionario dott. ssa Anna Bagni del Servizio sopraindicato, tel. 0522/444664, fax.0522/444641; E-mail: a.bagni@mbox.provincia.re.it;
- Sito internet: www.provincia.re.it;
- l'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento provinciale attuativo della legge 241/90, può essere effettuato presso gli Uffici del

Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, Via Gualerzi n. 38/40, negli orari di apertura al pubblico.

Per la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

- la struttura preposta all'istruttoria delle domande di competenza il Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano;
- il responsabile del procedimento è l'arch. Maria Leonarda Livierato, Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano;
- per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio sopraindicato, tel. 0522 - 610557, fax. 0522-812194; E-mail: agricoltura@comunita-montana.re.it; Sito internet: www.comunita-montana.re.it;
- l'accesso agli atti può essere effettuato presso gli Uffici operativi del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano Via Don Pasquino Borghi n. 1 - Castelnovo ne' Monti (RE), negli orari di apertura al pubblico.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è AG.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

Le amministrazioni competenti provvederanno alla comunicazione degli esiti istruttori ai richiedenti, a mezzo posta ordinaria in caso di conferma dell'importo richiesto, a mezzo raccomandata AR in caso di non accoglimento anche parziale.

C) Elenco dei beneficiari/Graduatoria

Qualora le risorse disponibili siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili si procederà all'approvazione di un **elenco di beneficiari** ordinato in base alla cronologia di protocollazione delle domande senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, si procederà a formulare una specifica **Graduatoria unica provinciale** articolata per Azioni, con gli importi di spesa previsti per ciascuna di esse, sulla base delle risultanze redatte da un Nucleo di Valutazione costituito dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, dott. ing. Francesco Capuano, dal Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, arch. Maria Leonarda Livierato e dal Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientale e Forestali dott. Maurizio Mercati.

A ciascuna Azione di cui è composta la domanda sarà assegnato il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel presente bando.

La graduatoria verrà formata sulla base degli elementi dichiarati nelle domande compilate con la modulistica AG.R.E.A. e nel modulo integrativo (ALLEGATO n. 1) predisposto in sede provinciale applicando i criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

Nei casi di istruttoria sfavorevole si provvederà a formulare l'elenco delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

Il finanziamento delle Azioni sarà attribuito prioritariamente a quelle che fruiscono delle riserve finanziarie, mentre le risorse libere saranno assegnate alle restanti Azioni, fino ad esaurimento, secondo l'ordinamento definito dalla graduatoria.

Gli eventuali residui delle riserve finanziarie saranno utilizzati in aggiunta alle risorse libere.

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

I richiedenti per i quali è accolta specifica "domanda di aiuto" per Pagamenti Agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

La graduatoria è determinata principalmente in base alla valenza ambientale degli interventi. Essa è valutata, in coerenza con i principi ed i metodi stabiliti dal P.S.R., dal P.R.I.P., dal Programma Operativo dell'Asse 2, con riferimento ai seguenti elementi elencati secondo una rilevanza decrescente:

1. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le Azioni della presente Misura (aree tipo A);
2. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP;
3. priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna per le Azioni con obbligo di attivazione (Azioni 2-5-6-8-9-10) ed a quelle disposte dal presente bando per le Azioni restanti (Azioni 1-3-4);
4. priorità soggettive disposte dalla Regione Emilia-Romagna e dal PRIP.

13. CRITERI DI SELEZIONE

I beneficiari del sostegno saranno individuati considerando in successione gli elementi di ordinamento dettagliati di seguito, ricavati secondo i criteri e da

applicare secondo il metodo disciplinati dal Programma Operativo dell'Asse 2 (vers. consolidata con DGR 1393/20109) al quale si rimanda per approfondimenti.

PRIORITA' TERRITORIALI

Le priorità territoriali sono espresse come punteggi da applicare proporzionalmente alla superficie interessata rispetto a quella totale oggetto della singola Azione (per l' Azione 5 è considerata la SAT – Superficie Aziendale Totale)

Priorita' territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le Azioni della presente Misura (aree tipo A)

Il PSR attribuisce priorità assoluta a tutte le Azioni relative a superfici oggetto di impegno ricomprese nelle seguenti aree preferenziali:

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	512
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE (Rete Natura 2000)	512

Per l'Azione 4 (Incremento della sostanza organica) non sono previste ulteriori priorità territoriali.

Per le Azioni 5 e 6 tale priorità assoluta (con lo stesso punteggio) è accordata limitatamente ai casi di coincidenza delle predette zone con quelle di origine delle singole razze (Azione 5) o delle singole varietà locali (Azione 6).

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP

In subordine alle priorità sopraindicate il P.R.I.P. individua, distintamente per ogni singola Azione, le seguenti aree preferenziali alle quali è assegnata distinta priorità in ordine decrescente:

Azione 1 (Produzione integrata) e Azione 2 (Produzione biologica)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	256
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);	128
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	64
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	32
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005	16

Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R)	8
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.	4

Azione 3 (Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	256
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	128
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	64
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).	32

Azione 5 (Agrobiodiversità animale)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di origine delle singole razze non incluse in Zone Vulnerabili e in aree della Rete Natura 2000	256
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	127
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	127

Azione 6 (Agrobiodiversità vegetale)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di origine delle singole varietà locali non incluse in Zone Vulnerabili e in aree della Rete Natura 2000	256
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	127
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	127

Azione 8 (Regime sodivo e prateria estensiva)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	256

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
(art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	128
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	64
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);	32
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;	16
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.);	8
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;	4
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.);	2
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013.	1

Azioni 9 (Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario) e 10 (Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Aree di riequilibrio ecologico di cui alle LLRR 20/2000 e 6/2005	256
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	128
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	64
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	12
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.);	12
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;	12
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;	12
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.).	12

Il metodo di attribuzione dei punteggi a base territoriale per ogni singola Azione oggetto di domanda prevede il calcolo proporzionale alla percentuale della frazione preferenziale sul totale della superficie ad impegno per ogni area preferenziale (nel caso di sovrapposizione di più aree preferenziali); ogni singolo punteggio, ottenuto come sommatoria dei punteggi proporzionali di più aree preferenziali, subirà, poi, la "normalizzazione a 100" attraverso la quale ogni singola Azione oggetto di domanda sarà ricondotta all'interno di 100 valori unitari graduati da 1 a 100.

La diretta applicazione, in sequenza, delle priorità di **tipo tecnico** e di **tipo soggettivo**, di seguito riportate, definirà l'ordinamento definitivo della graduatoria differenziando le posizioni delle domande inquadrate con lo stesso valore unitario.

PRIORITA' TECNICHE

La seguente tabella, in accordo con quanto disciplinato dal Programma Operativo dell'Asse 2 per quelle ad applicazione obbligatoria, dispone le varie Azioni in ordine di priorità decrescente.

Azione	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
2 + 9 e 10	P1	-	-
2 + 9	P2	-	-
2 + 10	P2	-	-
10	P3	P1	-
9	P4	P2	-
8	P5	P3	P1
2	P1	P3	P1
5	P6	P5	P3
6	P6	P5	P3
1	P7	P6	-
3	P8	P7	-
4	P8	P7	-

L'attribuzione all'Azione considerata di uno specifico ambito territoriale (pianura, collina, montagna) sarà definita dall'ambito maggiormente rappresentato.

PRIORITA' SOGGETTIVE

Di seguito sono riportate le priorità soggettive stabilite nel rispetto di quanto disciplinato dal P.O. Asse 2. e dal P.R.I.P..

Priorità soggettive specifiche per determinate Azioni		
P1	Azione 2	Aziende ad indirizzo produttivo zootecnico
P1	Azione 8	Aziende ad indirizzo produttivo zootecnico

Il riconoscimento dell'indirizzo produttivo zootecnico è determinato dalla prevalenza della Produzione lorda vendibile da prodotti agricoli zootecnici realizzata nell'anno finanziario 2009.

P2	Priorità alle aziende certificate biologiche	
----	-----------------------------------------------------	--

Questa priorità spetta alle aziende che alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto risultano notificate ed assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura con il metodo biologico secondo le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Altre priorità soggettive specifiche per determinate Azioni		
P3	Azione 1	Azione inquadrata nella tipologia "Nuova introduzione"
P3	Azione 2	Azione inquadrata nella tipologia "Nuova introduzione" con superfici che si convertono per la prima volta ai metodi di produzione biologica
P4	Azione 1	Aziende che aderiscono alle Organizzazioni di Produttori (O.P./A.O.P.) inquadrate all'interno dell'O.C.M. ortofrutta

Queste priorità soggettive operano ordinando diversi impegni della stessa Azione come da previsione del P.S.R. e delle schede tecniche attuative di Azione.
 La priorità per l'Azione 2 è accordabile nei casi in cui le superfici che si convertono per la prima volta ai metodi di produzione biologica rappresentano almeno il 25% delle superfici sottomesse all'impegno.

Priorità trasversali a tutte le Azioni		
	Zone svantaggiate	Zone non svantaggiate
P5	azienda agricola condotta da giovane imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da giovane imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P6	azienda agricola condotta da giovane imprenditore senza la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P7	azienda agricola condotta da imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da giovane imprenditore
P8	Azienda che effettua produzioni zootecniche di qualità regolamentata, provviste di certificazione NO OGM, sulla base di uno standard conforme alle regole tecniche del SINCERT	

Per zone svantaggiate si intendono le aree di cui all'art. 50 par. 2 e par. 3 lettera a) e b) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 individuate dalla Regione ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Per l'attribuzione della priorità, nei due rispettivi ambiti territoriali riportati in tabella, si fa riferimento alla prevalenza della superficie aziendale.

Lo status di azienda agricola condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, al momento della pubblicazione del presente avviso pubblico, possiede il seguente requisito soggettivo: età inferiore ai 40 anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

- nell'impresa individuale dal titolare;
- nella società di persone da almeno uno dei soci.

Nelle società di capitali e cooperative il requisito soggettivo sopraindicato risulta soddisfatto se l'amministratore delegato ha un'età inferiore ai 40 anni o se almeno il 33% del Consiglio di Amministrazione (o l'amministratore Unico) è costituito da soci di età inferiore ai 40 anni.

Al fine dell'attribuzione delle priorità relative ai criteri soggettivi i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno autocertificare nel modulo allegato (n.1) al presente avviso pubblico il possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora nell'applicazione delle priorità sopraindicate risultino situazioni ex-equo si procederà attribuendo la precedenza alle Azioni con maggior valore assoluto dell'importo dell'aiuto ammissibile, in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio.

ZONIZZAZIONE

Per l'attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione della Misura, ai fini dell' istruttoria delle domande e della formazione della graduatoria, si fa riferimento alla sezione **“Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R”**. di cui al Programma Operativo dell'Asse 2 (vers. consolidata con DGR 1393/2010).

Nell' ALLEGATO n. 2 del presente avviso pubblico si riportano:

- la lista delle cartografie di competenza provinciale utilizzata e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi;
- le aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) da non potersi considerare, nell'ambito del presente avviso pubblico", in quanto il loro iter di approvazione si è concluso dopo il termine utile dell' 08/02/2010;
- alcune note integrative esplicative.

14. APPROVAZIONE, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Provincia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano approveranno con propri atti l' Elenco dei beneficiari o la Graduatoria Unica Provinciale entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Le risorse impegnate potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata in graduatoria in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

La Provincia, di concerto con la Comunità Montana, si riserva la facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento della Graduatoria approvata, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario del P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15/04/2011.

Le Amministrazioni competenti adotteranno gli atti di concessione dei contributi fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

Gli elenchi di liquidazione approvati dalle Amministrazioni competenti saranno trasmessi ad AGREA per l'erogazione degli aiuti.

15. CONNESSIONE TRA I DIVERSI IMPEGNI O TRA LE DIVERSE AZIONI

In caso di adesione all' Azione 2 “Produzione Biologica” sulle superfici di pianura, ad esclusione di quelle ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e/o dell'Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali e/o della Misura 216 Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della Azione 2. Tale adesione obbligatoria non è necessaria se più del 50% delle superfici di pianura ricadono in aree della Rete Natura 2000.

Sono oggetto dell'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario":

- 1 obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.) ;
- 2 le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall'Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3. **E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9**, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216.

Nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per l' Azione 9.

16. PRESENTAZIONE DELLE "DOMANDE DI PAGAMENTO" PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI

I Pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione saranno corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta "domanda di pagamento", nei modi e nei termini definiti dalla Direzione Generale Agricoltura e dall'A.G.R.E.A.

Per il dettaglio della regolamentazione si rimanda al punto 10 del Programma Operativo della Misura 214.

Nel caso in cui domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la misura 214, non risultassero collocate nelle graduatorie per questa ultima misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati dovranno presentare, per dette particelle, l'usuale domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

17.CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Per i casi di **“inadempimento”** (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il **“recupero degli importi indebitamente percepiti”** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei Pagamenti Agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei Pagamenti Agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei Pagamenti Agroambientali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **“difformità” di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

18 .CAMBIO BENEFICIARIO

Per i casi di cambio beneficiario in corso di impegno si fa riferimento alle previsioni contenute nel punto 12 del Programma Operativo della Misura 214 di cui alla DGR 363/2008.

19. ACCORDI AGROAMBIENTALI LOCALI

Per l'attuazione degli accordi agroambientali locali si rimanda a successivo atto deliberativo regionale di definizione.

20. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in

agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) modificato dal Reg. (CE) del Consiglio n. 74/2009;
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio europeo che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna;
- Programma rurale integrato provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 di Reggio Emilia;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2) ed il Programma Operativo della Misura (P.O.M) 214;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 17/03/2008 (mod. P.O.M. 214);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 31/03/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30/06/2008;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 (condizionalità)
- Deliberazione della Giunta Regionale n 1393 del 30 settembre 2010 (mod. P.O.M. 214).

Il presente Bando è consultabile sul sito internet <http://www.provincia.re.it> e sul sito <http://www.comunita.montana.re.it>.